

7

MUNICIPIO DI BRINDISI UFFICIO D'IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito, questo Ufficio ha accertato che l'abitazione occupata dalla Sig. LEZZI M. Cristina, sita in Via Monte Grappa 27, è composta di un solo vano di circa SESSANTA metri cubi, avente la volta lesionata, d'onde filtra acqua piovana, ed i muri perimetrali che presentano macchie evidenti di forte umidità.

Detta abitazione è sprovvista di cucina e di condutture di smaltimento e gli abitanti che occupano il cortile (compresa la Lezzi) fanno uso del carro-botte. = L'acqua si trova fuori l'ortale, in comune con altri cinque inquilini.

NELL'ABITAZIONE DI CUI TRATTASI, viene anche alloggiato il richiedente del presente certificato, Sig. SPEDIGATO Luigi, unitamente alla moglie e quattro figli, e che unitamente ai tre figli della Lezzi, l'ambiente suddetto, viene occupato da n° DIECI persone adulte (tra femmine e maschi).

Per tali motivi, l'abitazione di cui sopra si ritiene non rispondente ai fini igienico-sanitari, e, pertanto, **NON ABITABILE.** =

Brindisi 6 Ottobre 1953

%

RACCOMIANDATA

643

*Al nucleo
numerario e
cassa abitabile*

ALLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE

ALLOGGI POPOLARI

Via Cosimiro n. 9 - BRINDISI -

Il sottoscritto, SPEDICATO Luigi fu Luigi -
operario specializzato, abitante in Brindisi, al
la Via Montegrappa 27, chiede di essere ammesso
alla assegnazione di uno degli alloggi popolari
posti a concorso con manifesta 25/1/1954 di es-
sente Istitute.

All'uopo fa presente di essere da tre anni
ospitato in casa di mia suocera alla suddetta
Via Monte Grappa ove, inoltre, per la carenza
dei vani, sono costretto a dimorare nell'orto
della casa stessa.

La predetta abitazione è composta di un solo
vano di circa sessanta metri cubi, avendo la vol-
ta lesionata, d'onde filtra acqua piovana, spro-
vista di cucina e rendendosi, quindi, inabitabi-
le.

Nell'abitazione di cui ho sopra accennate al-
leggia la famiglia delle scrivente composta di
sei persone (il sottoscritto, la moglie e quattro
figli), e la famiglia della suocera (composta di
cinque persone), e la famiglia di mia madre (com-
posta dalla sola madre) per un totale di DODICI

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 835

Esemplare da restituire al denunciante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di
N. vol: delle denunce
Art. del campione unico

di contratto verbale di affitto di fabbricati

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

I ^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunciati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunciati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra ess^o denunciant^e (3) ed il
Sig. **SPEDICATO LUIGI**

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni che (4) hanno avuto

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunciati.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 4/G del 11° lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5331 mensili anticipate

Reddito ~~catastale esclusa~~ la rivalutazione L. 53760

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Novemcento**

IL CASSIERE
G. MAGNANTE

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

ai sensi dell'art. 74 legge del registro -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) *Com.te Ubaldo*

..... *VALLARINO* nella sua qualità di *Presidente*

dell' *I. A. C. P.*

dimorant. e (2) *Brindisi - Via Castmiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti e (3) ed il

Sig. *Procurato Luigi*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appartamento n. 5^o del 11^o lotto.*
..... *Brindisi - Via Reihq.*
di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *3.900* mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI* , add. *28 LUG 1958* 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. *Com.te Ubaldo G. Vallarino*)

Registrata la presente denuncia, add. *29 LUG 1958*

vol. *100* foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Senza bollo*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Pro.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso, denunziant e (3) ed il

Sig. Shechiale Suiqi du Suiqi

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 52 del XI° lotto
..... di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57

I DENUNZIANTE (7)
..... PRESIDENTE
..... (Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 328
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire per autografo



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati


Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo VAL
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant^e (2) Brindisi, Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^e denunziant^e (3) ed il
Signor SPEDICATO Luigi fu Luigi
.....
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.52 dell'II° lotto
delle case popolari in Brindisi in Via Sicilia
.....
Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957
.....
Corrispettivi pattuiti: £.3.900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **27 LUG 1956**



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19..... al N.
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dell'I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. SPEDICATO Luigi

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto.

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.


esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 52 del 11° lotto di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Emilia

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.400 mensili anticipate



Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 20 e 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 20 AGO. 1959

DENUNZIANTE (7)


PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 21 AGO. 1959 al N. 52

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE
G. V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

in sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Art. del campione unico

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 202

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunziati o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. SPEDICATO LUIGI

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/52 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5331 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3283.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE


(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19..... al N. 1150

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire centodieci

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE

(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 83.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 902

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. SPEDICATO Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 52, del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269,


A BRINDISI, add. 8 AGO 1960 19 60



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 1280

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1280



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

147

BRINDISI

PERSONE

Il sottoscritto dichiara di conoscere e si impegna sin da ora ad osservare incondizionalmente tutte le norme e condizioni che regolano l'inquinato dell'Istituto Autonomo Casa Popolare di Brindisi.

Nel fare l'istituto presenta senza esaminata con la benevolenza che le spetta in virtù delle disagiatissime condizioni in cui vive e che ha sopra esposte, ringrazie e esequio.

Spedito Luigi

Brindisi, li 3 febbraio 1954

Via Montegrappa 27

BRINDISI

ELENCO DEI DOCUMENTI PER IL CONCORSO ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
CASE POPOLARI - GIUSTO MANIFESTO DEL 25/1/1954 - DELL'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI =

- 1)- Domanda in carta semplice
- 2)- State di famiglia
- 3)- Certificate di residenza
- 4)- Certificate Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
- 5)- Dichiarazione di abitazione
- 6)- Certificate di lavoro rilasciate dall'E.A.A.P. di Brindisi
- 7)- Certificate rilasciate dall'Ufficio Sanitarie di Brindisi
ove risulta che l'attuale domicilio occupato dalle scrivente
non risponde alle esigenze igieniche;
- 8)- idem rilasciate dal Dott. Enrico Dell'Anna - da Brindisi;
- 9)- Certificate rilasciate dall'estetrica Nigre Addolorata - ove
risulta che la moglie delle scrivente si trova in state interes
sante (al settimo mese).=-

Brindisi, li 3.2.1954


Spedite Luigi
Mitt.: Spedite Luigi fu Luigi
Via Montegrappa 27 - Brindisi -

ELENCO DEI DOCUMENTI PER IL CONCORSO ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
CASE POPOLARI - GIUSTO MANIFESTO DEL 25/1/1954 - DELL'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI -

- 1)- Demanda in carta semplice
- 2)- State di famiglia
- 3)- Certificate di residenza
- 4)- Certificate Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
- 5)- Dichiarazione di abitazione
- 6)- Certificate di lavoro rilasciate dall'E.A.A.P. di Brindisi
- 7)- Certificate rilasciate dall'Ufficiale Sanitarie di Brindisi
ove risulta che l'attuale domicilio occupato dalle scrivente
non risponde alle esigenze igieniche;
- 8)- idem rilasciate dal Dett. Enrico Dell'Anna - da Brindisi;
- 9)- Certificate rilasciate dall'ostetrica Nigre Addolorata - ove
risulta che la moglie delle scrivente si trova in state interes-
sante (al settimo mese). =

Brindisi, li 3.2.1954

Spedicato Luigi
Mitt.: Spedicate Luigi fu Luigi
Via Montegrappa 27 - Brindisi -



dall'ufficio

N.
Visto per il bollo - Esatte L.
Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Medicato Luigi Paulino di Luigi*
M. Raffaele è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1		<i>Medicato Luigi</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>1921</i>				
2		<i>Medicato Antonio</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>1924</i>				
3		<i>Medicato Giuseppe</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>26</i>	<i>9</i>	<i>1942</i>				
4		<i>Medicato Corrado</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>21</i>	<i>4</i>	<i>1945</i>				
5		<i>Medicato Anna</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1944</i>				
6		<i>Medicato Antonia</i>	<i>Luigi</i>	<i>Brindisi</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>1950</i>				
7		<i>Medicato Ruggiero</i>	<i>Pietro</i>	<i>Brindisi</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>1944</i>				


Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso *Allegato*
1-2-1954

Brindisi, li



IL SINDACO
L'ABBEVERATO SERVIZI DEMOG. E STATIST.
(Francesco Ricci)
Allegato



00014



3

MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

che Sig. Spedicato Luigi Francino
 di Luigi e di Fulvio Angelo Cerone
 nato il 11-5-1921 nel Comune di Brindisi
 risulta iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita
 ed abitante in Via M. Gaffari 27

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 1-2-1956



p. IL SINDACO
 L'ASSESSORE AI SERVIZI DEMOG. E STATIST.
 L. S. (M. G. Ricci)
[Signature]

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che il sig. *Spedicato Luigi - Francesco di Luigi*
e la di lui moglie Signora *Russo Filomena di Gregorio*
non sono iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati,
né in quelle delle imposte dirette per redditi im-
ponibili superiori a L. 150.000.

Nel compute del reddito non si tiene conto della quo-
ta relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 1 febbraio 1954.-

IL DIRETTORE REGGENTE



cf. 807 del 24
270

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto, SPEDIGATO Luigi fu Luigi, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di abitare nell'alloggio attualmente occupato, in Via Mente Grappa n.27, sin dall'anno 1951.=

In fede

Speditato Luigi

Brindisi, li 3.2.1954.=

Le sopralluogo sanitarie eseguite, questo Ufficio ha accertato che l'abitazione occupata dalla Sig. **LESSI** **M. Cristina**, sita in Via Monte Grappa 27, è composta di un solo vano di circa **SESSANTA** metri cubi, avente la volta lesionata, d'onde filtra acqua piovana, ed i muri perimetrali che presentano macchie evidenti di forte umidità.

Detta abitazione è sprovvista di cucina e di conduttore di riscaldamento e gli abitanti che occupano il cortile (compresa la Lessi) fanno uso del carro-betto. L'acqua si trova fuori l'ortale, in comune con altri cinque inquilini.

NELL'ABITAZIONE DI CUI TRATTASI, viene anche alloggiato il richiedente del presente certificato, Sig. **SPINERANO** Luigi, unitamente alla moglie e quattro figli, e che unitamente ai tre figli della Lessi, l'ambiente suddetto, viene occupato da **SEBASTIANI** persone adulte (tre femmine e maschi).

Per tali motivi, l'abitazione di cui sopra si ritiene non rispondente ai fini igienico-sanitari, e, pertanto, **NON ABITABILE**.

Brindisi 6 Ottobre 1953

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

119 GEN. 1962

530- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. SPENCATO Luigi
Lotto 11^e Scala 6 Int. 4
Via Sicilia
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile ~~canone di locazione.~~

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.157.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

Brindisi, li _____

AL SIG. Spedicato Luigi

Lotto 110 Scala 3 Int. 52

Via Emilia

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.545 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.45 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.144 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.545</u> vano per vani <u>3.45</u>	£. <u>5.331</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>160</u>
		<u>6.141</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.